QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

# COMMISSIONE V

# DIFESA

## LXXV.

# SEDUTA DI VENERDÌ 24 NOVEMBRE 1950

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

# INDICE

O	rag.
Congedi:	
Presidente	493
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Ar- ma dei carabinieri. (Approvato dalla	
IV Commissione permanente del Se-	
nato. (1614)	493
PRESIDENTE 493,	495
MARZAROTTO, Relatore 493,	
Pagliuca	494
SACCENTI	494

#### La seduta comincia alle 9,45.

COPPI ALESSANDRO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fadda e Tanasco.

Discussione del disegno di legge: Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1614).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Marzarotto, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARZAROTTO, Relatore. Ritengo opportuno, per chiarire lo spirito e la portata del disegno di legge sottoposto al nostro esame, fare un rapido accenno alle norme che, fino ad ora, regolano il reclutamento ed il collocamento in congedo dei carabinieri.

Gli arruolamenti possono aver luogo, in base agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 587, tra i giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventottesimo anno di età; in pratica però sono effettuati, in prevalenza, tra i giovani di diciotto o venti anni.

Il collocamento a riposo d'autorità, disciplinato dall'articolo 833 del decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e dall'articolo 7 della legge n. 1215 del 2 giugno 1936, ha luogo attualmente: al compimento del 35º anno di servizio, per i marescialli maggiori cariche speciali; del 30º per i marescialli maggiori; del 25º per gli altri sottufficiali e per i militari di truppa.

Di conseguenza, poiché, come ho già detto, l'arruolamento avviene di fatto tra il diciottesimo e il ventesimo anno di età, il collocamento a riposo ha luogo: per i marescialli maggiori cariche speciali, fra i cinquantatre e i cinquantancique anni; per i marescialli maggiori, fra i quarantotto ed i cinquanta anni; per gli altri sottufficiali e per i militari

#### QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

di truppa, fra i quarantatre ed i quarantacinque anni.

Tale sistema, pur essendo vantaggioso per l'Amministrazione, presenta degli inconvenienti per gli interessati, i quali, congedati in età ancor giovane, quando maggiori sono le necessità familiari, e non potendo evidentemente sopperire alle loro esigenze con la sola pensione, sono costretti a cercare un'altra sistemazione nella vita civile, cosa questa oggi quanto mai difficile.

Pertanto, si è cercato di venire loro incontro, pur senza recar danno all'Amministrazione, che continua a giovarsi di elementi ancora validi ed esperti del servizio, adottando il sistema del collocamento in congedo per limiti di età, già in uso per le altre armi dell'esercito e recentemente esteso anche alla guardia di finanza con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, e la legge 15 luglio 1950, n. 594.

Di conseguenza, con questo disegno di legge, si dispone che il collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari dell'Arma abbia luogo non più al compimento di un certo numero di anni di servizio, bensì al raggiungimento di un certo limite di età così stabilito:

per i marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina a cariche speciali, 58 anni; per i marescialli maggiori, 55 anni; per i marescialli capi o di alloggio, 52 anni; per i brigadieri o vicebrigadieri, 50 anni; per gli appuntati o carabinieri 48 anni.

Dico subito che, in sede di esame degli articoli, proporrò di comprendere nell'articolo 1, insieme ai marescialli maggiori, anche gli aiutanti di battaglia, che, pur essendo equiparati ai sottufficiali, in passato non erano presi in particolare considerazione perchè poco numerosi.

Con il disposto dell'articolo 1, in sostanza, verrà ad essere prolungato il periodo in cui detti sottufficiali e militari possono essere trattenuti in servizio.

Nell'articolo 2 si modifica la norma, contenuta nell'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, secondo la quale la nomina alle cariche speciali avviene per determinazione del comandante generale dell'Arma, stabilendo invece, che essa abbia luogo in seguito a concorso per esami, eliminando così il giudizio del comandante.

Inoltre, l'articolo 2 dispone che, quantunque il concorso venga bandito per la nomina a comandante di sezione, i vincitori possono essere destinati, per il normale avvicendamento, anche alle altre cariche previste dall'articolo 7 già citato, e cioè: capo scrivano, comandante di plotone addetto alle compagnie comando, ecc..

L'articolo 3, su cui richiamo la vostra attenzione, tende a disciplinare con nuove norme, la pensione normale spettante ai sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri. Siccome però una analoga disposizione venne esclusa, in sede di esame parlamentare, dalla già citata legge 15 luglio 1950, n. 594, riguardante la guardia di finanza, così, per ragioni di equità, propongo che l'articolo 3 del presente disegno di legge venga soppresso, unitamente all'articolo 8, che ne è una conseguenza.

Tutti gli altri articoli sono di una chiarezza palmare e non hanno bisogno di illustrazioni.

Le disposizioni transitorie disciplinano il trattamento di coloro che sono richiamati o trattenuti in servizio, ad evitare che, nell'applicazione della presente legge, essi vengano danneggiati. In sostanza, a coloro che abbiano raggiunto il massimo degli anni di servizio e non il massimo degli anni di età, o viceversa, alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la norma più favorevole.

Propongo infine che venga aggiunto un articolo del seguente tenore:

«Il servizio prestato dopo il 25 aprile 1946 dai sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della pensione ».

Viene così abolita anche per i carabinieri, come già per la guardia di finanza, la disposizione per cui, a coloro che, trattenuti o richiamati, non avessero prestato servizio in zona di operazioni, non veniva computato, ai fini della pensione, il periodo di trattenimento o di richiamo.

Ritengo che, con gli emendamenti da me proposti, il provvedimento risponda ad un criterio di giustizia distributiva e che, quindi, possa essere approvato dalla Commissione.

PAGLIUCA. Ritengo opportuno che, con le disposizioni transitorie, venga estesa l'efficacia del presente provved mento anche a coloro che dovessero raggiungere il limite massimo di servizio prima che esso entri in vigore.

SACCENTI. Desidererei sapere come verrebbero ad essere disciplinate le pensioni, in seguito alla soppressione dell'articolo 3.

MARZAROTTO, Relatore. L'articolo 3 dispone che la pensione normale spettante ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri è pari, dopo venti anni di

## QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1950

servizio effettivo, a sessanta centesimi della base pensionabile costituita dall'ultimo stipendio o paga.

In tal maniera il Ministero delle finanze intende contemperare, mediante una riduzione della pensione, il maggior onere derivante dal prolungato mantenimento in servizio.

Con la soppressione di detto articolo, da me proposta, analogamente a quanto è stato fatto per le Guardie di finanza, le pensioni rimarrebbero disciplinate dalle norme attualmente in vigore, che prevedono un trattamento più favorevole. PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti proposti dall'onorevole relatore, comportano un maggior onere per il bilancio, è necessario, ai sensi dell'articolo 86 del Regolamento, sottoporli al parere della. Commissione finanze e tesoro.

Pertanto il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI